



COMUNE DI ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile
PROVINCIA DI CHIETI

Verbale di deliberazione del **Consiglio Comunale** Seduta del 28 gennaio 2013 n. 05

OGGETTO: Istituzione della consulta comunale delle Associazioni e delle organizzazioni di volontariato ed approvazione del relativo regolamento.

L'anno **duemilatredici** il giorno **28** del mese di **gennaio** alle ore **18,55** in Ortona, presso la sala delle adunanze consiliari, aperta al pubblico, previa comunicazione inviata al Prefetto, agli Assessori e ai Revisori dei conti e notifica, nei termini di legge, di avviso scritto a tutti i componenti, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta straordinaria di 1^a convocazione.

Sono presenti:

il Sindaco

Pres. Ass.

d'OTTAVIO Vincenzo

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

Consiglieri Comunali:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1 - CASTIGLIONE Leo

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

09 - MARINO Patrizio

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

2 - CIERI Tommaso

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

10 - MENICUCCI Luigi

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

3 - COCCIOLA Ilario

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

11 - MONTEBELLO Claudio

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

4 - COLETTI Tommaso

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

12 - MUSA Franco

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

5 - DE IURE Domenico

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

13 - NAPOLEONE Giulio

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

6 - DI MARTINO Remo

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

14 - SCARLATTO Alessandro

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

7 - DI SIPIO Nadia

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

15 - SCHIAZZA Simonetta

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

8 - FRATINO Nicola

| | |
|---|--|
| X | |
|---|--|

16 - TUCCI Enzo

| | |
|--|---|
| | X |
|--|---|

Consiglieri assegnati

| |
|----|
| 17 |
|----|

Consiglieri in carica

| |
|----|
| 17 |
|----|

Risultando in totale: presenti n. **16** e assenti n. **1** la seduta è valida.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4, lett. A) del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 267/2000 il Segretario Generale Dott.ssa Mariella Colaiezzi.

Il Presidente del consiglio Avv. Ilario Cocciola pone in discussione l'argomento in oggetto.

Interviene il cons. Castiglione che propone il rinvio dell'argomento in oggetto, per le motivazioni esposte in Commissione.

Seguono gli interventi, come da resoconto allegato, dei consiglieri Menicucci, Di Martino e Musa.

Il Presidente pone a votazione la richiesta di rinvio che viene respinta con il seguente esito: 6 voti favorevoli (Castiglione, Cieri, Di Martino, Musa, Fratino, Napoleone) e 10 contrari.

Successivamente interviene l'assessore Gianluca Coletti e poi i consiglieri Di Martino, Castiglione, Coletti Tommaso.

Abbandona definitivamente l'aula il consigliere Di Martino.

Interviene il cons. Castiglione, come da resoconto allegato, e poi lascia definitivamente l'aula consiliare.

Intervengono, come da resoconto allegato, i consiglieri Coletti Tommaso, Menicucci e Napoleone.

I consiglieri Marino, Musa e Cieri presentano ciascuno un emendamento sulla proposta in discussione.

Il Presidente mette a votazione gli emendamenti presentati che registrano il seguente esito:

Emendamento n. 1 del cons. Marino: voti favorevoli n. 10, contrari n. 0, astenuti n. 4 (Cieri, Fratino, Musa e Napoleone);

Emendamento n. 2 del cons. Musa: voti favorevoli n. 4 (Cieri, Fratino, Musa e Napoleone), contrari n. 10, astenuti n. 0;

Emendamento n. 3 del cons. Cieri: voti favorevoli n. 4 (Cieri, Fratino, Musa e Napoleone), contrari n. 10;

Escono dall'aula i cons. Fratino e Musa che non partecipano alla votazione successiva.

A seguito di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 118 della Costituzione italiana dispone che i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;

CONSIDERATO che nel Comune di Ortona operano importanti associazioni, istituzioni ed enti che a vario titolo offrono servizi socio-sanitari rivolti alla comunità, per promuovere i diritti di cittadinanza, la coesione sociale e la solidarietà fra i cittadini;

RITENUTO opportuno individuare una metodologia di lavoro integrato che permetta di coordinare gli interventi nell'ottica di un miglior servizio alla comunità, promuovendo la nascita della Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, quale organismo di confronto, di valutazione ed impulso delle azioni istituzionali, favorendo la semplificazione e la ricomposizione delle prestazioni a favore della popolazione;

CONSIDERATO che la Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato è uno strumento di partecipazione consapevole alla vita della comunità, per la promozione ed il coordinamento di attività ed iniziative che realizzino e favoriscano la crescita sociale e civile della comunità locale, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione;

RITENUTO necessario superare le logiche burocratiche ed assistenzialistiche, verso un sistema più trasparente e più flessibile, particolarmente attento ai bisogni dei singoli e delle famiglie, attraverso la istituzione della Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO che è intenzione dell'Amministrazione comunale coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte di politiche e programmi in campo sociale e di promuovere attività ispirate dai principi di partecipazione, solidarietà e sussidiarietà, nell'ottica di fornire alla

stessa Amministrazione Comunale e, per essa, alla collettività tutta, uno strumento funzionale ad una politica basata su principi condivisi;

VISTI

- il **D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**: *Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali*, che riafferma la centralità dei Comuni nella elaborazione delle politiche sociali e nella gestione dei servizi socio-assistenziali, responsabilizzando fortemente enti e servizi ad assumere un ruolo nuovo di sviluppo e di promozione delle risorse presenti a livello territoriale e di positiva e costante interazione tra Pubblica Amministrazione, realtà sociale e cittadini;

- la **Legge 8 novembre 2000, n. 328**: *Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, che ha introdotto profondi mutamenti nella concezione e nel disegno del sistema di assistenza sociale del nostro Paese, modificando a livello strutturale, le competenze delle Istituzioni nei confronti dei bisogni della popolazione e favorendo lo sviluppo di una pluralità di vari attori sociali, competenti a rispondere alle esigenze dei cittadini, indicando il Comune come soggetto regolatore e ponendo al centro della dinamica assistenziale la collaborazione con il privato-sociale e le famiglie;

- **lo Statuto Comunale**, che favorisce la partecipazione dei cittadini e delle associazioni all'Amministrazione del Comune attraverso l'istituzione di consulte disciplinate da appositi regolamenti;

VISTO il parere della Commissione consiliare competente;

VISTO i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con d.lgs 18 agosto 2000 n. 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla scorta dell'emendamento approvato;

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Cieri), astenuti n. 1 (Napoleone) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. di istituire la Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, allo scopo di coinvolgere i soggetti operanti sul territorio comunale nelle proposte di politiche e programmi in campo sociale, nonché per realizzare uno strumento di partecipazione consapevole alla vita della comunità, per la promozione ed il coordinamento di attività ed iniziative che realizzino e favoriscano la crescita sociale e civile della comunità locale, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione;
2. di approvare il Regolamento per il funzionamento della Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di dare mandato al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Dirigenti interessati di adottare tutti gli atti di propria competenza per l'attuazione della presente deliberazione;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente;

Stante l'urgenza di provvedere in merito

Con voti favorevoli n. 10, contrari n. 1 (Cieri), astenuti n. 1 (Napoleone), resi per alzata di mano

DELIBERA

Di dichiarare così come dichiara, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Il Presidente propone l'inversione dell'ordine del giorno anticipando la trattazione dei punti 6 e 7, proposta che viene votata all'unanimità.

Rientrano in aula i consiglieri Fratino e Musa.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

IL PRESIDENTE
F.to **I. COCCIOLA**

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to **T. COLETTI**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Ortona e vi rimarrà per 15 giorni interi e consecutivi.

Ortona, 15 febbraio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

La sujestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ortona, 15 febbraio 2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to **M. COLAIEZZI**

COMUNE DI ORTONA (CH)

REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

Art. 1

Istituzione

1. L'Amministrazione Comunale di Ortona promuove e costituisce la Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato quale organismo democratico di confronto, valutazione e coordinamento affinché si riconosca e si valorizzi l'espressione della partecipazione e del pluralismo.

2. La Consulta delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato di Ortona, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, si impegna per:

- l'attivazione di percorsi di coesione sociale volti a rigenerare i tessuti relazionali della comunità locale;
- la ricerca di nuovi stili di vita e modelli che permettano di guardare con più fiducia al futuro;
- la collaborazione con gli altri soggetti del terzo settore e della società civile, dell'Amministrazione pubblica e del privato per costruire filiere di solidarietà e di inclusione;
- l'esempio di trasparenza nel corretto utilizzo delle risorse, sia umane che economiche;
- la comunicazione e la diffusione delle attività del volontariato.

3. La Consulta, quale luogo di confronto, di crescita, di elaborazione e di proposta, nel pieno rispetto dell'autonomia e della libera espressione di tutte le sue componenti, si pone l'obiettivo di diffondere i valori della solidarietà, della partecipazione, del confronto civile e democratico e vigila affinché:

- al centro delle scelte politiche, economiche, culturali ed amministrative ci sia sempre la persona umana;
- il volontariato sia riconosciuto come un moltiplicatore di risorse relazionali e di opportunità di crescita, sviluppo e benessere per la comunità, in grado di contribuire alla governance della comunità e del territorio e non a coprire le carenze dei servizi pubblici;
- si faccia della legalità, dell'etica del bene comune, della solidarietà e della sobrietà la base di qualsiasi comportamento personale e collettivo;
- il mondo del lavoro costruisca, promuova e agevoli il volontariato;
- venga riconosciuto il valore educativo, anche inserendo sistematicamente programmi specifici nella scuola e nella formazione;
- siano applicati i livelli essenziali di assistenza sociale e sanitaria.

Art. 2

Finalità e obiettivi

1. Fatta salva l'autonomia delle singole associazioni e organizzazioni che ne fanno parte, evitando la competitività e la sostituzione dei ruoli rispetto a tutte le aree tematiche di intervento, la Consulta ha i seguenti compiti:

- attua programmi finalizzati a momenti d'incontro, discussione, scambio e arricchimento reciproco oltre che occasioni di vera progettazione comune di iniziative, occasioni formative, progetti specifici e azioni unitarie da coordinare con scelte comuni;
- collabora con gli enti pubblici e privati preposti agli interventi, adeguando l'attività al perseguimento degli obiettivi e alla realizzazione dei progetti indicati purché condivisi in sede di programmazione;
 - partecipa, con funzione consultiva, alla fase di predisposizione dei bilanci di previsione dell'Ente in riferimento a specifici obiettivi;
- avanza proposte utili a promuovere il volontariato nel territorio e nel contempo a diffondere e sensibilizzare fra la popolazione la cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione.

2. La Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato si occupa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

Infanzia, adolescenti e giovani

Minori a rischio

Volontariato giovanile

Politiche giovanili

Rete scolastica territoriale e diritto allo studio

Famiglia

Assistenza a famiglie monogenitoriali

Assistenza a famiglie economicamente disagiate

Sostegno alla famiglia

Integrazione ed inclusione sociale

Pari opportunità e politiche di genere

Contrasto alla povertà

Assistenza sociale

Dipendenze patologiche

Tutela e promozione dei diritti

Cooperazione internazionale

Disagio abitativo e politiche della casa

Cultura della Pace

Immigrati

Immigrati

Persone anziane

Anziani

Disabilità

Persone con disabilità

Sanità

Assistenza sanitaria

Art. 3

Dotazione

1. La Giunta comunale assegna alla Consulta una sede propria, adeguatamente attrezzata, individuata tra le strutture municipali, per consentire il perseguimento delle finalità e delle funzioni ad essa riconducibili.

2. La Giunta comunale può concedere alla Consulta o a singole Associazioni e/o organizzazioni o gruppi di esse l'uso delle strutture municipali per lo svolgimento di specifiche iniziative.

3. La Giunta comunale può, inoltre, consentire l'inserimento – in appositi spazi all'interno delle strutture municipali – di notizie riguardanti i soggetti associativi appartenenti alla Consulta e le iniziative o manifestazioni da essi promosse.

4. Compatibilmente con le esigenze di bilancio dell'Amministrazione Comunale potranno essere

previsti specifici impegni finanziari per favorire l'attività della Consulta.

Art. 4

Adesione alla Consulta

1. Le associazioni, i movimenti e le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le Onlus, le associazioni e gli enti religiosi impegnati nel sociale, e tutti i soggetti senza scopo di lucro impegnati a favore della comunità locale che intendano partecipare alla Consulta devono presentare istanza al Sindaco, sulla base di apposito avviso pubblico.
2. Sono espressamente escluse dalla Consulta le cooperative sociali, i partiti ed i movimenti politici, i sindacati e le associazioni che abbiano come finalità la tutela diretta degli interessi economici degli associati, nonché qualsiasi altra organizzazione avente scopo di lucro.
3. Nell'istanza, a firma del rappresentante legale dell'associazione, devono essere precisati:
 - a. l'oggetto sociale dell'associazione;
 - b. l'indirizzo della sede sociale e dei recapiti;
 - c. l'assenza dello scopo di lucro dell'associazione;
 - d. la denominazione dell'associazione, l'indicazione del legale rappresentante, il codice fiscale dell'associazione.

Art. 5

Requisiti per l'adesione

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione alla Consulta:
 - a) Costituzione formale dell'associazione da almeno un anno;
 - b) Sede legale/operativa nel Comune di Ortona;

Art. 6

Documenti per l'adesione

1. A corredo della domanda di adesione, le associazioni devono presentare:
 - a) Atto costitutivo e Statuto dell'associazione;
 - b) Elenco delle cariche sociali e organigramma dell'associazione;
 - c) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;
 - d) Dichiarazione del legale rappresentante circa la non appartenenza dell'associazione all'articolazione politica amministrativa di partiti politici e/o di organizzazioni sindacali;
 - e) Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, sulle attività svolte nell'anno precedente e sui programmi che l'associazione intende realizzare.

Art. 7

Costituzione

1. Entro novanta giorni dall'insediamento dell'Amministrazione Comunale, si avvia il procedimento per la costituzione della Consulta, tramite bando, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune di Ortona, che fissi un termine non superiore a trenta giorni per la presentazione delle istanze di iscrizione.
2. Resta ferma la facoltà di ogni ulteriore associazione, che risulti in possesso dei requisiti prescritti, di richiedere l'iscrizione alla Consulta.

Art. 8

Attività

1. Premesso che il volontariato è un moltiplicatore di risorse relazionali e di opportunità di crescita, sviluppo e benessere per la comunità, in grado di contribuire alla governance della comunità e del territorio e non a coprire le carenze dei servizi pubblici, la Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato si propone quale strumento di partecipazione attiva, di promozione e coordinamento di attività ed iniziative che realizzino e favoriscano la crescita sociale e civile della comunità locale, ponendo particolare attenzione alle fasce più deboli e svantaggiate della popolazione. Essa s'ispira ai principi sanciti dalla Costituzione ed ai valori morali e civili di solidarietà, di collaborazione e di pace.

In particolar modo la Consulta ha il compito di:

- a) stimolare l'Amministrazione Comunale a garantire interventi assistenziali per i quali la Consulta ne rilevi i bisogni sul territorio;
 - b) favorire la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le associazioni di volontariato, di promozione sociale e Onlus presenti nella realtà del territorio del Comune di Ortona, nonché tra le stesse associazioni e l'Amministrazione Comunale;
 - c) sollecitare e sostenere iniziative di formazione e aggiornamento dei volontari e di tutti gli operatori del sociale;
 - d) favorire la stipula di convenzioni con associazioni di volontariato, di promozione sociale e Onlus presenti nel territorio, in conformità a quanto previsto dalle normative di riferimento, nel quadro delle finalità dell'Amministrazione Comunale;
 - e) proporre all'Amministrazione Comunale, agli Enti locali e ad altri Enti Pubblici, dotazioni, strutture, strumenti e consulenze per promuovere ed agevolare nuovi e ulteriori interventi;
 - f) far conoscere e divulgare i temi e le problematiche sviluppati e discussi nella Consulta al fine di creare momenti di aggregazione per il solidarismo sociale, sviluppando rapporti collaborativi nei settori socio – assistenziale e sanitario, anche con l'Azienda Sanitaria Locale;
 - g) favorire il metodo collaborativo tra i soggetti che operano nel volontariato, nella promozione sociale e nelle Onlus per la realizzazione di specifici interventi;
 - h) verificare e valutare l'attuazione delle indicazioni programmatiche, in ambito sociale, sanitario, assistenziale e di sostegno al volontariato, alla promozione sociale e alle Onlus, stabilite dall'Amministrazione Comunale;
 - i) favorire ogni iniziativa idonea per la stipula di convenzioni, tra l'Amministrazione Comunale e la Regione, l'Ente Provincia, le Fondazioni, le Università e le ASL onde attuare iniziative e servizi per perseguire gli obiettivi individuati.
2. Essa ha uno specifico ruolo consultivo e propositivo nei confronti dell'Amministrazione Comunale, promuovendo modalità di lavoro e di progettazione che prevedano lo scambio reciproco di informazioni e di esperienze, anche al fine di attivare programmi di collaborazione fra le varie Associazioni verso obiettivi generali comuni e, altresì, di coordinare ed armonizzare i programmi annuali delle diverse Associazioni.
 3. La Consulta può presentare all'Amministrazione Comunale proposte, osservazioni e valutazioni relative agli indirizzi, ai progetti e alle attività dell'Amministrazione Comunale.
 4. Svolge, altresì, attività di analisi, studio e ricerca sulla programmazione e la realizzazione dei servizi nelle materie di competenza.
 5. Può manifestare i suoi orientamenti su ogni tema riconducibile alle proprie competenze con la presentazione di ordini del giorno da sottoporre alla valutazione del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale.
 6. L'Amministrazione Comunale si obbliga a chiedere il parere consultivo sulla programmazione pluriennale e annuale delle politiche sociali e sulle proposte di intervento locale. Il parere, da esprimere entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta, non è vincolante.
 7. Le Associazioni che partecipano alla Consulta si impegnano, a loro volta, ad informare l'Amministrazione Comunale delle loro autonome iniziative.
 9. La partecipazione alla Consulta è gratuita. Non sono corrisposti compensi e/o rimborsi per la partecipazione ai lavori, la presenza alle riunioni e per l'assunzione di incarichi di qualsivoglia genere.

Art.9

Organizzazione

1. La Consulta comunale delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato è costituita dall'Amministrazione comunale e da tutte le Associazioni che svolgono attività sul territorio del Comune di Ortona prestando volontariamente e gratuitamente la loro opera.
2. La Consulta è composta dall'Assessore alle politiche sociali del Comune di Ortona, da tre consiglieri comunali e da un rappresentante per ogni associazione ammessa.
3. La Consulta nomina, al suo interno, il Coordinatore ed un Vice Coordinatore. Il Coordinatore è eletto dall'assemblea in seduta pubblica, a scrutinio segreto, alla quale siano presenti almeno il 50% più uno dei componenti dell'Assemblea e non sono ammesse deleghe tra gli stessi componenti dell'assemblea. Il Vice Coordinatore è eletto dall'assemblea in seduta pubblica, a scrutinio segreto, alla quale sono presenti almeno il 50% più uno dei componenti della Consulta, è scelto tra i

componenti del coordinamento e non sono ammesse deleghe tra i componenti della consulta. A parità di voti, sono nominati Coordinatore e Vice Coordinatore i più giovani di età.

4. Il Coordinatore ha il compito di convocare ed assicurare il regolare svolgimento delle sedute della Consulta che può essere convocata anche su richiesta della metà più uno dei suoi membri e coordina le attività del Coordinamento.

5. Il Coordinatore rimane in carica due anni dalla sua elezione, dopodiché si procederà ad una nuova designazione.

6. Il Vice Coordinatore collabora con il Coordinatore e lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento. Resta in carica per lo stesso periodo del Coordinatore.

7. Al fine di impegnare tutti i componenti al raggiungimento degli obiettivi individuati sarà approvato dalla Consulta un Patto di Azione Comune condiviso.

8. Il Patto di Azione Comune (PAC) è il documento d'impegno programmatico, approvato dalla Consulta all'inizio dell'anno, che le Associazioni aderenti sottoscrivono e s'impegnano a rispettare.

9. Nel PAC sono descritti gli obiettivi generali e le azioni che i partecipanti alla Consulta si impegnano a realizzare nel corso dell'anno, compresi quelli politico-programmatici, in materia sociale, proposti dall'Assessorato alle politiche sociali.

10. Il PAC viene elaborato dal Coordinamento composto da:

- Coordinatore della Consulta;
- 7 rappresentanti-esperti nominati dalle Associazioni in relazione all'area di competenza di ciascuna associazione.

11. Il Coordinamento si struttura per aree di lavoro (Infanzia, adolescenti e giovani; Famiglia; Integrazione ed inclusione sociale; Immigrati; Persone anziane; Disabilità; Sanità) all'interno delle quali ciascun aderente alla Consulta può far partecipare rappresentanti con specifiche competenze ed esperienze.

12. Il Coordinamento è un organo esecutivo e di supporto al Coordinatore. Il Coordinamento dura in carica per la stessa durata del Coordinatore.

13. Il Coordinamento viene eletto dall'Assemblea, tra i componenti dell'Assemblea stessa, in seduta pubblica, a scrutinio segreto, con il quorum dei partecipanti al voto e le modalità previste per la elezione del Coordinatore. Le modalità di voto sono identiche a quelle per la elezione del Coordinatore. Risultano eletti nel Coordinamento, i candidati che ottengono il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più giovane di età.

12. Il Coordinatore ha il compito di fare sintesi dei risultati delle aree di lavoro e di relazionare alla Consulta almeno in due incontri annuali: uno per l'approvazione del documento di programmazione delle attività e l'altro per l'approvazione del documento di valutazione dei risultati raggiunti.

Art. 10

Funzionamento della Consulta

1. La Consulta resta in carica per tutta la durata del mandato del Sindaco.

2. La Consulta si riunisce su convocazione del Coordinatore almeno quattro volte l'anno o su richiesta dell'Assessore alle politiche sociali o di almeno la metà più uno dei rappresentanti delle associazioni ammesse.

3. La Consulta è convocata in prima e seconda adunanza a distanza di un'ora. Si considera validamente costituita quando è presente la metà più uno dei componenti.

4. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento e deve essere inviato a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza motivata la Consulta può essere convocata con avviso da inviarsi entro le 24 ore antecedenti l'orario stabilito.

5. La prima seduta della Consulta è convocata e presieduta dall'Assessore alle politiche sociali per procedere alla elezione del Coordinatore.

6. All'apertura di ciascuna seduta, il Coordinatore verifica la validità, nomina il segretario per la stesura del verbale che deve essere sottoscritto dal Coordinatore e dal segretario e, successivamente, approvato dalla Consulta. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11

Funzioni del Coordinamento

1. Il Coordinamento:

- a) concerta con il Coordinatore le convocazioni dell'Assemblea;
- b) attua i progetti della Consulta e propone ogni iniziativa intesa alla valorizzazione ed al perseguimento degli scopi della Consulta;
- c) propone attività e progetti in un'ottica di integrazione tra le diverse realtà associative;
- d) predispone tutti gli adempimenti necessari per le attività della Consulta, per i pareri all'Assessorato alle politiche sociali e agli atti del Consiglio Comunale e/o della Giunta Comunale.
- e) predispone la relazione scritta sull'attività svolta che la Consulta, entro il 30 marzo dell'anno successivo, previa approvazione dell'Assemblea, presenta all'Amministrazione Comunale.

Art. 12

Decadenza, scioglimento e dimissioni degli organi della Consulta

1. La decadenza di uno o più componenti della consulta, si verifica in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 14 del presente regolamento. Essa è deliberata dall'Assemblea appositamente convocata.
2. Si procede allo scioglimento del Coordinamento, ed alla indizione di nuove elezioni, nel caso in cui almeno la metà dei suoi componenti risulti decaduto o dimissionario e non sia possibile procedere alla sostituzione dei membri decaduti per esaurimento della lista dei candidati.
3. Le dimissioni dei membri della Consulta si intendono irrevocabili all'atto della loro presentazione per iscritto al Coordinatore.
4. In caso di dimissioni, impedimento o decadenza del Coordinatore e del Vice Coordinatore, si procede alla indizione di nuove elezioni.

Art. 13

Partecipazione alle adunanze dell'Assemblea ed alla votazione

1. Ogni associazione componente della Consulta ha diritto di voto.
2. Il voto può essere espresso dal presidente dell'associazione o da un suo rappresentante munito di apposita delega scritta.
3. Il Coordinatore, di sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri della Consulta, può invitare a partecipare alle adunanze il Sindaco, gli assessori, i consiglieri comunali, i funzionari del Comune per audizioni o chiarimenti. Essi partecipano senza avere diritto di voto.
4. Le sedute sono pubbliche salvo che il Coordinatore, con provvedimento motivato, decida diversamente.
5. La Consulta adotta le sue decisioni a maggioranza dei votanti per alzata di mano con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Art. 14

Incompatibilità ed ineleggibilità

1. La carica di Coordinatore, di Vice Coordinatore e di membro del Coordinamento è incompatibile con altre cariche pubbliche.
2. Parimenti, chi riveste cariche pubbliche non può essere eletto Coordinatore, Vice Coordinatore o membro del Coordinamento.

Art. 15

Cause di esclusione

1. L'esclusione si verifica quando il soggetto associativo non partecipa ad almeno la metà delle assemblee convocate nell'anno solare ovvero non intervenga a tre sedute consecutive senza giustificato motivo.
2. In mancanza dell'invio della relazione delle attività svolta nell'anno, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla presidenza.
3. L'esclusione viene deliberata dall'Assemblea, su proposta del suo Coordinatore, con votazione segreta e con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.